



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FRUIBILE IL BENEFICIO FISCALE PER GLI “IMPATRIATI” ANCHE
CON DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA OLTRE 90
GIORNI DALLA SCADENZA ORDINARIA**

- Sentenza del 19/02/2025, n. 13/828 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano

Composizione

- Pres. Davigo
- Rel. Albertini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

Regime speciale per i lavoratori impatriati - Reddito imponibile - Agevolazione
fiscale *ex art.* 16, comma 4, del d.lgs. n. 147 del 2015 - Fruizione –
Dichiarazione integrativa – Ammissibilità - Possibilità.

Massima

In presenza dei presupposti sostanziali per utilizzare il regime fiscale degli
impatriati, il beneficio è fruibile sia previa richiesta al datore di lavoro ed
opzione in sede di dichiarazione dei redditi nei termini ordinari del periodo di
imposta rilevante, che attraverso dichiarazione integrativa a favore o istanza di
rimborso successivamente presentata. (In applicazione di tale principio la Corte
ha accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso, richiesto in seguito a
dichiarazioni integrative, presentate oltre il termine di novanta giorni dalla
scadenza ordinaria, in cui era stata espressa l'opzione per il regime impatriati).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 34655 del 27/12/2024

Anno pubb.

- 2025